



CITTÀ DI LECCE

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti
Ufficio P.R.G.

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 363 DEL 16/12/2020

SPECIFICAZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CUI ALL'ART. 43 "TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NELLA ZONA A1" DELLE N.T.A DI P.R.G. - APPROVAZIONE DEFINITIVA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 12 CO. 3 LETT. E) L.R. 20/2001 OB. STR. 00

Relaziona l'Assessore all'Urbanistica Arch. Rita Miglietta:

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 65 del 30.06.2020, il Consiglio Com.le ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 co. 3 lett. e) della L.R. 20/ 2001, la "SPECIFICAZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CUI ALL'ART. 43 "TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NELLA ZONA A1" DELLE N.T.A DI P.R.G. inserendo all'interno degli interventi ammessi di restauro e risanamento conservativo dopo il capoverso g) (pag 60) il seguente testo: «*l) nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati di ciascun settore, sono consentiti i mutamenti d'uso che non comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale per come individuate al co. 1 dell'art. 4 della legge regionale n 48/2017. In particolare, all'interno della destinazione urbanistica "commerciale", per tutti i locali commerciali che siano in possesso di titoli abilitativi (Permessi, Concessioni, Autorizzazioni, Licenze, SCIA Agibilità) che attestino con assoluta certezza l'originaria destinazione "commerciale" (Certificato storico della Camera di Commercio, Contratti di affitto o eventuali Atti Amministrativi Sanitari/Comunali inerenti le attività svolte....) prima della data di adozione del PRG (1983), potranno svolgersi anche attività di somministrazione assistita purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente per il settore ed in particolare quanto stabilito dall'art. 7 dell'Ordinanza del 3 aprile 2002 e specificati dalla D.G.R. n. 891 del 9 maggio 2012.*»
- La Deliberazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune nei modi e termini di legge, dal 30 luglio 2020 per trenta giorni consecutivi e di ciò è stata data pubblicità mediante Quotidiani a diffusione locale (La Gazzetta del Mezzogiorno e il Quotidiano di Lecce), nonché mediante manifesti murali affissi nei luoghi pubblici ed all'Albo Pretorio del Comune;
- Nei trenta giorni successivi al periodo di deposito, come risultante dal certificato del Segretario Generale in data 7 ottobre 2020 prot. 115391, sono pervenute le osservazioni dei Signori:
 - 1) **Osservazione n.1 - prot. 110227 del 25/09/2020 a firma dell'Arch. Francesco D'ERCOLE (riacquisita al prot. gen. 110230 del 25/09/2020)**

2) **Osservazione n. 2 prot. 111628 del 29/09/2020 a firma degli avv.ti Valeria PELLEGRINO e Gianluigi PELLEGRINO (riacquisita al prot. gen. 110629 del 29/09/2020)**

- Nel medesimo periodo di osservazione è altresì pervenuta una lettera aperta dei residenti nel Centro Storico acquisita al prot. 111083 del 29/09/2020 la quale, non risultando nella certificazione del Segretario Generale, non si configura quale osservazione alla deliberazione;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio ha proceduto ad istruire e controdedurre le singole osservazioni respingendole per le motivazioni esplicitate nella "RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA" del 10.12.2020 allegata alla presente a firma del Dirigente all'Urbanistica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tanto premesso e considerato, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione, al fine dell'assunzione delle determinazioni di competenza in merito all'approvazione dell'integrazione dell'art. 43 delle N.T.A. di P.R.G. con le modifiche introdotte dalla L.R. n. 48/2017 di recepimento del D.P.R. 380/2001 ai sensi dell'art. 12 co. 3 L.R. 20/2001 già adottata con D.C.C. 65/2020

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e fattala propria;

Visto il Certificato di deposito e pubblicazione della Deliberazione n. 65 del 30.06.2020. in data 30 luglio 2020 a firma del Segretario Generale;

Viste le osservazioni alla Deliberazione n. 65 del 30.06.2020 proposte dai sigg.ri: Arch. Francesco D'Ercole prot. 110230 del 25/09/2020, gruppo di residenti centro storico prot. 111083 del 29/09/2020, avv.ti Valeria PELLEGRINO e Gianluigi PELLEGRINO prot. 111628 del 29/09/2020;

Visto la "RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA" del 10.12.2020 allegata alla presente a firma del Dirigente all'Urbanistica ai sensi dell'art. 21 L.R. 56/80;

Visto il parere della Commissione Urbanistica Consiliare espresso in data _____;

Visto il PRG vigente;

Visto il PPTR;

Viste le Leggi regionali n. 56/80, n. 20/2001, n. 24/2015 e n. 48/2017;

Visto l'art.12, comma 3 della L. R. n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio";

Visto il D.M. 1444/68;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 152/2008;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che non si richiede parere contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune di Lecce e non vi sono riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.

CONSIDERATO CHE come già indicato nella relazione sulle esame delle osservazioni allegata alla presente è emerso che "*...ancorché le osservazioni non diano un reale contributo sotto l'aspetto urbanistico alla delibera così come adottata, resta nelle facoltà proprie del Consiglio Comunale predisporre atto di indirizzo specifico agli uffici nell'eseguire i controlli dei titoli autorizzativi già rilasciati che dovranno necessariamente adeguarsi a quanto sarà disposto a valle del dibattito consiliare in merito all'approvazione della delibera di che trattasi, intensificando quindi le attività di controllo sul territorio per la verifica delle occupazioni e delle autorizzazioni...*";

ATTESO CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale migliorare la vivibilità del centro storico con una maggiore attenzione alla così detta "*movida leccese*";

A voti

DELIBERA

Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

1. **DI RESPINGERE** l'Osservazione n. 1 - prot. 110230 del 25/09/2020 a firma dell'Arch. Francesco D'ERCOLE e n. 2 prot. 111628 del 29/09/2020 2) a firma degli avv.ti Valeria PELLEGRINO e Gianluigi PELLEGRINO per le motivazioni espresse nella "RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA" del 10.12.2020 a firma del Dirigente all'Urbanistica allegata alla presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE ED INTEGRARE** l'art. 43 "Tipi di intervento consentiti nella zona A1" delle NTA di PRG inserendo all'interno degli interventi ammessi di restauro e risanamento conservativo dopo il capoverso g) (pag 60) il seguente testo:
«l) nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati di ciascun settore, sono consentiti i mutamenti d'uso che non comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale per come individuate al co. 1 dell'art. 4 della legge regionale n 48/2017. In particolare, all'interno della destinazione urbanistica "commerciale", per tutti i locali commerciali che siano in possesso di titoli abilitativi (Permessi, Concessioni, Autorizzazioni, Licenze, SCIA Agibilità) che attestino con assoluta certezza l'originaria destinazione "commerciale" (Certificato storico della Camera di Commercio, Contratti di affitto o eventuali Atti Amministrativi Sanitari/Comunali inerenti le attività svolte....) prima della data di adozione del PRG (1983), potranno svolgersi anche attività di somministrazione assistita purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente per il settore ed in particolare quanto stabilito dall'art. 7 dell'Ordinanza del 3 aprile 2002 e specificati dalla D.G.R. n. 891 del 9 maggio 2012.»
3. **DI STABILIRE** che le modifiche normative di cui ai punti 1) che precede sono congruenti con quanto stabilisce l'art. 12 co. 3 lett. e) L.R. 20/2001, per cui il presente deliberato non è soggetto ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
4. **DI DEMANDARE** ad altra trattazione quanto sollecitato dalle osservazioni e dalla lettera aperta dei residenti acquisita al prot. 111083 del 29/09/2020 in ordine ai controlli e le verifiche inerenti il rispetto delle dotazioni igienico-sanitarie per tutti i locali autorizzati a svolgere attività di somministrazione esistenti ed ubicati all'interno del Centro Storico;
5. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l'espletamento di tutti i consequenziali adempimenti finalizzati a dare attuazione alle determinazioni assunte con il presente provvedimento;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera alla Regione Puglia per come disposto dall'art. 12 co. 3-ter LR 20/2001 affinché siano resi accessibili attraverso il SIT regionale;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune di Lecce e non vi sono riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.
8. **DI DARE** al presente provvedimento, previa separata votazione unanime e palese, immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Lgs. 267/2000.